



COMUNE DI SCANDRIGLIA

Provincia di Rieti

AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE D'USO DI TERRENI DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE SULLE QUALI È POSSIBILE ESERCITARE LA FIDA PASCOLO – ANNUALITA' 2024/2025

ART. 1 OGGETTO

Il presente Avviso Pubblico ha ad oggetto il rilascio di autorizzazione all'esercizio del pascolo sulle proprietà comunali, nel rispetto di termini e modalità previste dalla normativa vigente.

ART. 2 AREE AFFIDABILI

Le aree affidabili sono le particelle catastali di proprietà del Comunale destinate a pascolo, fino ad esaurimento delle stesse.

ART. 3 CONDIZIONI DI AFFIDAMENTO A PASCOLO – UNITA' DI CARICO

Il carico di bestiame possibile da affidare, determinato in UBA (Unità di Bestiame Adulto), fatto salvo lo stato ottimale della cotica erbosa pascolativa, non può essere inferiore ai seguenti limiti minimi per tipo di specie e tenuto conto dei seguenti indici di conversione:

TIPOLOGIA ANIMALI UBA :

- Bovini di età compresa tra i 4 e i 12 mesi 0,50 UBA;
- Bovini di età compresa tra i 12 e i 24 mesi 0,50 UBA;
- Bovini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi 0,50 UBA;
- Bovini di età maggiore di 36 mesi 1,00 UBA;
- Ovini e Caprini di età compresa tra i 4 e i 12 mesi 0,25 UBA;
- Ovini e Caprini di età maggiore di 12 mesi 0,25 UBA;
- Equini di età compresa tra i 4 e i 12 mesi 1,00 UBA;
- Equini di età compresa tra i 12 e i 24 mesi 1,00 UBA;
- Equini di età maggiore di 24 mesi 1,00 UBA;
- Suini di età compresa tra i 4 e i 12 mesi 0,30 UBA;
- Suini di età maggiore di 12 mesi 0,30 UBA;

ART. 4 CONDIZIONI DI AFFIDAMENTO A PASCOLO – CARICHI MASSIMI

Di norma i carichi di bestiame non possono essere inferiori ai seguenti limiti destinati per terreni il cui soprassuolo è:

Tipologia coltura superficie minima:

- Pascolo 1 UBA ogni 3 Ha di superficie/anno
- Pascolo cespugliato 1 UBA ogni 3,5 Ha di superficie/anno
- Pascolo arborato 1 UBA ogni 4 Ha di superficie/anno
- Bosco ceduo 1 UBA ogni 4 Ha di superficie/anno

Qualora i terreni non dovessero essere soggetti a fida pascolo annuale, i carichi di bestiame per unità di superficie foraggera sono stabiliti per frazioni di mesi rispetto a quelli definiti.

L’Affidamento a pascolo dei terreni avverrà fino ad esaurimento degli ettari disponibili di proprietà comunale.

ART. 5 CANONE DI FIDA PASCOLO

Il canone mensile di fida pascolo al netto dell’IVA, stabilito dalla vigente normativa, per ogni tipologia ed età di capo, è il seguente:

TIPOLOGIA ANIMALI CANONE

- Bovini ed Equini adulti annui 1,62 euro/capo;
- Ovini, Caprini e Suini annui 0,82 euro/capo;

Art. 6 DIVIETI

L’esercizio del pascolamento è sottoposto ai seguenti divieti:

- a) il pascolamento di capre è consentito solo nei pascoli nudi o cespugliati e dei boschi di alto fusto, fatta eccezione per le aree del parco, all’interno del quale il pascolo caprino è consentito solo nelle aree messe a coltura e opportunamente recintate;
- b) è vietato l’esercizio del pascolo nei boschi di nuova formazione o in rinnovazione o allo stadio di novellato o in quelle deperenti o percorsi da fuoco. In dette aree l’eventuale transito di animali deve avvenire utilizzando la viabilità preesistente;
- c) è vietato l’esercizio del pascolo sui terreni pascolativi percorsi da fuoco per almeno un anno dal verificarsi dell’evento;
- d) è fatto divieto dell’uso di grotte e/o immobili di qualsiasi natura non idonei, di ruderi in aree pascolative;
- e) è fatto divieto del pascolo in tutte le circostanze in cui lo stesso è pregiudizievole della pubblica incolumità.

ART. 7 MODALITÀ DI PASCOLAMENTO ED OBBLIGHI

L’esercizio del pascolo sul demanio comunale, deve rispettare i seguenti obblighi e va esercitato secondo le seguenti modalità:

- a) il fidatario può esercitare il pascolo dopo aver richiesto e ricevuto apposita autorizzazione;
- b) il proprietario o l’affidatario degli animali è tenuto sempre alla vigilanza su di essi, fatto salvo nei casi in cui i terreni d’esercizio siano provvisti di adeguate recinzioni;
- c) il bestiame autorizzato al pascolo deve essere sempre identificabile mediante sistemi certi di riconoscimento;
- d) i fidatari non possono introdurre, nelle aree fidate, un numero di animali superiore a quello autorizzato;
- e) i fidatari non possono, in alcun caso, fare uso di fuoco nei boschi, ma per il periodo loro fidato devono esercitare una vigile sorveglianza per la prevenzione e/o per la tempestiva segnalazione di

- eventuali incendi nelle aree fidate o di altro danneggiamento arrecato a tali aree;
- f) i fidatari non potranno esercitare alcuna azione nei confronti dell'Amministrazione, nel caso di morie di animali dovute a malattie infettive contratte nel fondo fidato;
- g) i terreni concessi a pascolo non possono essere sbarrati con sistemi fissi, strade e viottoli di campagna;
- h) i fidatari sono obbligati, qualora durante il periodo di fida si verificassero malattie infettive o contagiose, ad eseguire tutte le misure di profilassi imposte dalle competenti autorità.
- i) il fidatario non può sub concedere a terzi l'uso delle aree assegnate.

ART. 8 SANZIONI

- 1) Salvi i casi di responsabilità penale o civile e ferma restando l'autonoma potestà sanzionatoria degli organi dello Stato, Regione e Provincia, il Comune con atto separato, adottato dalla Giunta comunale, comminerà sanzioni amministrative, comprese tra un minimo di € 80,00 ad un massimo di € 500,00 per l'inosservanza delle disposizioni del presente Regolamento ed in particolare per:
- a) Mancata osservanza di inizio e fine monticazione
- b) Abusiva immissione del bestiame
- c) Bestiame sorpreso a pascolare sprovvisto di marchio
- d) Mancata comunicazione nei termini previsti, della data di monticazione del bestiame
- e) Mancato rispetto delle scadenze previste per il pagamento delle rate.
- 2) Il Comune, inoltre, sposterà denuncia all'autorità giudiziaria tutte le volte in cui nel comportamento o nelle infrazioni dei fidatari ravviserà gli estremi del reato di cui all'art. 639 del c.p. o di altri reati.
- 3) La violazione – anche cumulativa- reiterata per almeno due volte nell'anno solare, comporta la decadenza della concessione e l'inibizione al nuovo rilascio per un periodo di tre anni, a decorre dall'accertamento dell'ultima violazione.
- 4) La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie è aggiornata, con delibera della Giunta Comunale ogni due anni sulla base della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi a consumo per le famiglie di operai ed impiegati (media Nazionale) verificatasi nei due anni precedenti.
- 5) Sono fatte salve le diverse sanzioni amministrative previste dalla norma nazionale e regionale in materia.
- Tre violazioni verbalizzate nel corso di uno stesso periodo di affidamento, comportano la sospensione della fida pascolo per un minimo di tre anni.

ART. 9 CONTROLLI

I controlli circa il rispetto delle presenti norme sono demandati agli organi di Polizia Locale e a tutti coloro in possesso della qualifica di polizia giudiziaria.

ART. 10 TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE

Le domande per ottenere l'autorizzazione alla fida pascolo, compilate secondo l'allegato "Modello A", devono essere inoltrate, **a pena di inammissibilità, entro e non oltre la data 6 maggio 2024**, a mezzo pec all'indirizzo protocollo@pec.comune.scandriglia.ri.it, raccomandata A/R o direttamente al protocollo del Comune di Scandriglia, in Via Umberto I° n. 33, CAP 02038 Scandriglia - Rieti.

La domanda deve contenere, **a pena di irricevibilità:**

- a. il numero dei capi distinti per specie, età e sistemi di identificazione;
- b. i dati e l'ubicazione dell'azienda richiedente.

Sempre **a pena di irricevibilità**, alla domanda andrà allegata la seguente documentazione:

- 1) copia del registro di stalla per l'individuazione dei contrassegni dei capi adulti fidati;
- 2) copia dei documenti di identificazione individuale di ogni capo da avviare al pascolo;
- 3) certificazione veterinaria dalla quale si evinca che i capi da avviare al pascolo e l'allevamento da cui provengono siano indenni da malattie infettive;

Ai fini dell'assegnazione delle aree da affidare, costituiscono, secondo il seguente ordine di indicazione **titoli preferenziali**:

- a) la localizzazione dell'azienda nel Comune di Scandriglia;
- b) la residenza del titolare dell'azienda nel Comune di Scandriglia;
- c) essere imprenditore agricolo a titolo principale e/o coltivatore diretto dotato di regolare Partita IVA e iscrizione presso il REA (CCIAA);

ART. 11

TERMINI E MODALITA' DI RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

L'autorizzazione è rilasciata per l'intero anno solare, **dal 1° giugno 2024 al 31 maggio 2025**;

All'esito della presentazione delle domande sarà stilata una graduatoria, nell'ambito della quale si terrà conto dei titoli preferenziali sopra indicati, nell'ipotesi di più domande presentate sui medesimi terreni ed a parità di titoli si procederà con sorteggio.

L'esercizio alla fida pascolo viene autorizzato mediante il rilascio da parte del Comune di Scandriglia di autorizzazione, entro e non oltre 10 giorni dalla scadenza del termine di presentazione della domanda, e cioè **entro il 15 maggio 2024**;

ART. 12

DISCIPLINA APPLICATA

Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso Pubblico, si richiama, per quanto applicabile, la disciplina di cui al Regolamento regionale 18 aprile 2005, n. 7 /a (N.B), di attuazione dell'articolo 36 della legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39 (Norme in materia di gestione delle risorse forestali).

Dalla Residenza Municipale addì 19 aprile 2024

Il Responsabile dell'Area Tecnica
Geom. Leonardo Angeloni

